

## GR Value Ferrandina S.r.l.

Milano 07/03/2022 Prot 009\_22WFER

Spett.le

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo**  
**Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale**  
**Via Cristoforo Colombo, 44**  
**00147 Roma**  
PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Oggetto:** [ID\_VIP:5320] Ferrandina (MT), Salandra (MT), Garaguso (MT): progetto di impianto eolico denominato "Montagnola" composto da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 (MW), sito nel Comune di Ferrandina e delle relative opere di connessione site anche nei comuni di Salandra e Garaguso - proponente **GR VALUE FERRANDINA S.r.l.** (subentrata a GR Value Development S.r.l.) - procedura ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 -

**controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (giusta nota 0004552\_P del 8.02.2022, registro ufficiale MITE 0016901 del 11.02.2022), nonché ai presupposti pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Basilicata (note prot. n. 281 del 13.1.2021e 12358 del 26.10.2021) e del Servizio II della medesima Direzione (nota prot. n. 950-I del 12.1.2021).**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Gianluca Veneroni, in qualità di Amministratore Unico della GR VALUE FERRANDINA S.r.l. (P. I.V.A. 11779100962), con sede in Milano, alla Via Durini n. 9, proponente del progetto indicato in oggetto trasmette in allegato alla presente le controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (giusta nota 0004552\_P del 8.02.2022, registro ufficiale MITE 0016901 del 11.02.2022), nonché ai presupposti pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Basilicata (note prot. n. 281 del 13.1.2021e 12358 del 26.10.2021) e del Servizio II della medesima Direzione (nota prot. n. 950-I del 12.1.2021).

La disamina di dette controdeduzioni non può prescindere da una preliminare esposizione delle caratteristiche del progetto che **è strumentale alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità che risponde al primario interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente della quale, in definitiva, persegue l'attuazione** (C. di S. -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983) **e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 32% nell'anno 2030** (direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018, pubblicata nella G.U. - II Serie Speciale - Unione europea, n. L 328 del 21.12.2018), per altro verso, **è in linea con gli obiettivi recati dal Piano nazionale integrato energia e clima (P.N.I.E.C.).**



In particolare, ha statuito il Massimo Organo di Giustizia Amministrativa nella sentenza n. 2983 del 12.4.2021 della Sez. IV innanzi richiamata che **"...la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. C. di S. -Sez. VI-23.3.2016, n. 1201)".**

Detta pronuncia è chiara: nella valutazione di un progetto volto alla realizzazione di impianti F.E.R. non si pone un tema di ordinaria contrapposizione tra interessi ambientali e paesaggistici ed interessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E ciò in quanto gli interessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono, essi stessi, interessi ambientali e paesaggistici in nome dei quali, quindi, non è dato denegare la realizzazione di impianti F.E.R. se non in situazioni estreme di incompatibilità del singolo progetto proposto con beni tutelati direttamente incisi.

Dette situazioni di incompatibilità non sono configurabili nella fattispecie del progetto in epigrafe, atteso che è desumibile da dette controdeduzioni:

- che **gli aerogeneratori di progetto non hanno alcuna interferenza con aree boscate.**

Infatti, contrariamente a quanto indicato al punto 2.1.a. del parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, **anche l'aerogeneratore A5 si pone al di fuori delle aree boscate, ricadendo in una radura (vocata a seminativo) estesa oltre 2.000 mq e, quindi, priva dei requisiti di "bosco" per come individuati dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3.4.2018, n. 34;**

- che **gli aerogeneratori di progetto non hanno alcuna interferenza con: - fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m per lato (da cui distano almeno 700 m); - territori contermini ai laghi compresa una fascia di 300 m dalla linea di battigia (da cui distano 9.500 m); - zone di interesse archeologico (da cui distano 4.400 m); - riserve regionali (da cui distano 9.000 m);**

- che **il cavidotto [che non ha alcuna interferenza con zone di interesse archeologico (da cui dista 1.000 m) e riserve regionali (da cui dista 4.000 m)] intercetta solo in T.O.C. (e, quindi, con modalità che lo sottraggono alla valutazione paesaggistica ex punto A.15 dell'all. A al D.P.R. 13.2.2017, n. 31 e che, comunque, non procurano alcun danno ambientale e paesaggistico che impedisca la realizzazione del progetto ex art. 8 del D.Lgs. 34/2018) una porzione di area boscata, pari allo 0,4% del totale delle aree occupate in fase di cantiere ed allo 0,2% del totale delle aree occupate in fase di esercizio, che, peraltro, trova ampia compensazione nelle mitigazioni proposte;**

- che **l'aerogeneratore A4 dista 200 mt. dalla S.P. Ferrandina-Salandra e, quindi, una distanza compatibile con le risultanze delle analisi sugli effetti della rottura degli organi rotanti, pari a 155 mt. di gittata;**

- che **le limitatissime interferenze del progetto con aree olivate, saranno risolte con l'espianto delle "giovani" piante presenti e il loro reimpianto.**

A tal proposito non potendo, peraltro, non rilevarsi che l'intero territorio della Regione Basilicata è qualificato quale zona geografica di produzione dell'Olio lucano IGP.

Laddove, da detta circostanza (peraltro, subentrata alla presentazione del progetto) si facesse derivare l'inidoneità dell'intero territorio della Regione Basilicata ad ospitare impianti F.E.R. verrebbe:

- da un lato, violato il disposto di cui al D.m. 10.9.2010 che, all. 3, lett. d., prevede espressamente che *"l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*;

- per altro verso, disatteso il principio per il quale *<<l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le Linee guida ministeriali -D.m. 10.9.2010-, integrative dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ... . E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" (Linee guida, par. 17.1 cit.), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell'Amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. 30.7.2021, n. 177 ... ). In altri termini, la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto, traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull'Amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione generale (rimanendo perciò da indagare le caratteristiche dello specifico progetto>> (T.A.R. Toscana Firenze -Sez. III- 31.12.2021, n. 1727);*

- infine, ancora disatteso il principio di massima diffusione degli impianti F.E.R. riconosciuto a livello giurisprudenziale (Corte Cost. 5.6.2020, n. 106) e, oggi, legislativo;

- che **il progetto è scarsamente visibile da "beni tutelati" e da "beni architettonici tutelati o vincolati"** (dai quali restituisce un incremento del valore dell'indice di visibilità e percettibilità pari allo 0,04% e, considerando anche gli impianti eolici esistenti, autorizzati o in iter autorizzativo, al 3%) **e, comunque, non visibile dall'abitato urbano di Salandra e dalla località Montagnola nella parte** (l'unica, invero, oggetto di contestazione) **relativa al cavidotto (realizzato in T.O.C.) e alla sottostazione (già esistente ed in esercizio).**

A tal proposito, non potendo, peraltro, non rilevarsi che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "sopportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica (peraltro, in riferimento agli impianti F.E.R., strumentale all'interesse pubblico anche alla salvaguardia ambientale) insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [C. di S. - Sez. IV- n. 4566 del 9.9.2014 secondo cui *<<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di*

compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La visibilità e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo», -Sez. VI- n. 3696 del 9.6.2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile" e -Sez. IV- n. 2983 del 12.4.2021 secondo cui "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ... un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)";

- che **il progetto non ha alcuna interferenza con fabbricati rurali, dai quali ogni singolo aerogeneratore dista almeno 300 mt, ricadenti nel Comune di Ferrandina;**

- che **il progetto non ha alcuna interferenza con beni di interesse archeologico anche nella parte relativa al cavidotto che sarà realizzato lungo viabilità esistente e, comunque, in T.O.C. così da non risultare nemmeno visibile** (ribadendosi tutto quanto innanzi significato in ordine alla corretta percezione del concetto di visibilità) **dall'area archeologica Madonna del Monte.**

\*\*\*

Conclusivamente, in ragione di tutto quanto significato e di quanto desumibile dalle controdeduzioni trasmesse in allegato alla presente il sottoscritto Gianluca Veneroni, in qualità di Amministratore Unico della GR VALUE FERRANDINA S.r.l.

### CHIEDE

la positiva conclusione della procedura avviata sul progetto ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Con osservanza.

GR VALUE FERRANDINA S.r.l.





**Controdeduzioni a riscontro del parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (giusta nota 0004552\_P del 8.02.2022, registro ufficiale MITE 0016901 del 11.02.2022), nonché ai presupposti pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Basilicata (note prot. n. 281 del 13.1.2021 e 12358 del 26.10.2021) e del Servizio II della medesima Direzione (nota prot. n. 950-I del 12.1.2021)**

## **RELAZIONE TECNICA**



## Sommario

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>PARERE SABAP (NOTA PROT. 281 DEL 13.01.2021)</b>	<b>4</b>
<b>SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO</b>	<b>4</b>
1.1 Beni paesaggistici	4
1.2 Beni architettonici	4
1.3 Beni archeologici	4
<b>ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO</b>	<b>4</b>
2.1 Beni paesaggistici	4
2.1.1 Aree sensibili, intervisibilità, cumulo	8
2.2 Beni architettonici	15
2.3 Beni archeologici	17
<b>PARERE ENDOPROCEDIMENTALE</b>	<b>21</b>
<b>PARERE DGABAP – SERVIZIO II (NOTA PROT. 950-I DEL 12.01-2022)</b>	<b>21</b>
<b>PARERE DGABAP – SERVIZIO V</b>	<b>22</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>24</b>



## PREMESSA

La presente relazione controdeduce al parere tecnico istruttorio formulato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DGABAP) – Servizio V, nota 0004552\_P del 8.02.2022 (registro ufficiale MITE 0016901 del 11.02.2022) nell'ambito del procedimento di VIA, ricompreso nel procedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 152/2006 (e ss.mm. e ii), relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 34 MW, sito nel Comune di Ferrandina (MT) in località Montagnola, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Salandra (MT) e Garaguso (MT) (ID\_VIP: 5320).

Il citato parere formulato dal Servizio V recepisce i contributi istruttori endoprocedimentali rilasciati dalla:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (SABAPB) di cui alla nota prot. 281 del 13.01.2021;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DGABAP) – Servizio II di cui alla nota prot. 950-I del 12.01.2022.

Si riportano di seguito le controdeduzioni ai citati contributi istruttori nonché alle valutazioni da parte della DGABAP – Servizio V espresse (già richiamata nota 0004552\_P del 8.02.2022) in considerazione anche delle controdeduzioni già trasmesse con nota del 15.02.2021 oltre che della documentazione tecnica agli atti. Ove ritenuto necessario, ai fini delle opportune valutazioni anche in ordine all'applicazione dell'art. 30 del d.l. 77/2021 (convertito in legge con l. 108/2021), le argomentazioni di riscontro sono state raggruppate rispetto all'opera principale ossia l'**Impianto** alimentato da fonte rinnovabile (aerogeneratori) e alle **Opere connesse e infrastrutture** indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto medesimo.

## PARERE SABAP (NOTA PROT. 281 DEL 13.01.2021)

### SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

#### 1.1 Beni paesaggistici

RISCONTRO

Si rimanda a quanto riportato al seguente paragrafo 2.1.

#### 1.2 Beni architettonici

RISCONTRO

Si rimanda a quanto riportato al seguente paragrafo 2.2.

#### 1.3 Beni archeologici

RISCONTRO

Si rimanda a quanto riportato al seguente paragrafo 2.3.

### ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

#### 2.1 Beni paesaggistici

**Impianto**

PUNTI OGGETTO DI RISCONTRO

"2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili: [...]"

- gli aerogeneratori sono disposti ai margini del bosco della Montagnola;
  - dalla Carta Forestale della Regione Basilicata risulta che l'aerogeneratore denominato Fer A5, posizionato sul Foglio di Mappa del Comune di Ferrandina n. 9 alla particella n. 2, è posizionato in area boscata];
  - il parco eolico si inserisce tra il Torrente "La Vella", a sud-ovest, distante circa 700 mt dalla torre A6, il "Vallone Mancalasalsa" situato ad Est, a circa 1.500 mt dalla torre A3 e il "Fiume Basento" situato a nord, a circa 2.000 mt dalla torre A2; ;
  - a nord-nord est degli aerogeneratori A2 e A3, a circa 9.500 mt è presente la diga "Invaso S. Giuliano";
  - il parco eolico (pala più vicina A1) dista circa 4.400 mt da Madonna del Monte (bene archeologico e paesaggistico), in agro di Salandra;
- In relazione alle zone individuate come "aree di notevole interesse pubblico" è da annoverare come area più prossima al parco eolico la Riserva regionale "San Giuliano", la cui distanza dal sito di intervento risulta essere superiore ai 9 km in linea d'aria in riferimento agli aerogeneratori e superiore ai 4 km, sempre in linea d'aria, in riferimento alla SET.

RISCONTRO

Riguardo alle interferenze con beni paesaggistici il parere SABAPB si limita ad indicare la mera distanza dell'intervento dall'area quale elemento assoluto di impatto senza alcuna circoscrizione e argomentazione di quest'ultimo. Fermo restando le misure di mitigazione adottate, come si evince dallo stesso parere SABAPB, rispetto ai beni paesaggistici tutelati "ope legis" ai sensi della parte III del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) come da ricognizione del Piano Paesaggistico Regionale, il **posizionamento degli aerogeneratori è stato sviluppato evitando qualsiasi interferenza diretta con i citati beni** ed in particolare:

- esterno a territori coperti da boschi (art. 142, comma 1, lettera g del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **ai margini del bosco della Montagnola**; Di seguito un'immagine esplicativa della posizione degli aerogeneratori rispetto alle superfici boscate, dalla quale si evince l'assenza di interferenze dirette con le fondazioni.




Figura 1: Classificazione dell'area entro il buffer locale sulla base degli habitat della Carta della Natura – Corine Biotopes (ISPRA, 2013) Figura 2: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A1 e FER-A2)

- rispetto all'aerogeneratore A5 per il quale nel parere si rileva il posizionamento in area boscata secondo quanto riportato dalla Carta Forestale regionale, si evidenzia che quest'ultima non assume valore legittimante ai fini della perimetrazione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g del d.lgs. 42//2004 (e ss.mm.ii). **Il vincolo derivante da tale disposizione (peraltro ancora in fase di ricognizione nell'ambito del Piano Paesaggistico Regionale: "il dato sarà progressivamente popolato") è tale quando lo è di fatto** ossia quando dalle risultanze dello stato dei luoghi se ne evince l'effettiva presenza. Il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore in ragione della natura del vincolo, il provvedimento accertativo adottato dall'autorità amministrativa competente che ne attesti, con efficacia ex tunc, l'effettiva esistenza (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 18 novembre 2020). L'aerogeneratore A5 si trova all'interno di una radura (occupata da seminativo) avente superficie superiore a 2.000 m<sup>2</sup> e, pertanto, non assimilabile a bosco ai sensi dell'art.4, c.1, lett.e, del d.lgs. 34/2018. Peraltro, il citato decreto, all'art.3, c.3, fornisce precise indicazioni fisionomiche e dimensionali a supporto dell'individuazione delle superfici boscate, non riscontrabili nello stato di fatto, coerentemente con quanto evidenziato sia dalla CTR che dall'ortofoto 2017 di AGEA oltre che dalle foto del sopralluogo effettuato nell'aprile 2021 (cfr immagini seguenti).




Figura 3: Stralcio dell'ortofoto AGEA 2017 (Schermata del geoportale RSDI della Basilicata) e Stralcio della Carta Tecnica Regionale (Regione Basilicata, 2015)




Figura 4: Rapporto fotografico afferente al sopralluogo dell'aprile 2021

- distante da fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **torre A2 distante circa 2.000 m dal Fiume "Basento - BP142c 397", torre A6 distante circa 700 m dal Torrente "la Vella - BP142c 399", torre A3 distante circa 1.500 m dal Vallone "Mancalasalsa - BP142c 405"**;
- distanti da territori contermini ai laghi compresa una fascia di 300 m dalla linea di battigia (art. 142, comma 1, lettera b del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **aerogeneratori A2, A3 (più prossimi) circa 9.500 m dalla diga "Invaso di san Giuliano - BP142b 012"**;
- distante da zone di interesse archeologico "ope legis" (art. 142, comma 1, lettera m del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **aerogeneratore A1 (più prossimo) a circa 4.400 m dal sito di "Madonna del Monte - BP142m 110"**;
- distante da riserve regionali (art. 142, comma 1, lettera f del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **oltre 9.000 m dalla riserva regionale di "San Giuliano - BP142f 015"**.

#### Opere connesse e infrastrutture

##### PUNTI OGGETTO DI RISCONTRO

"2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili: [...]"

-- un tratto del cavidotto si trova all'interno dei buffers di 3 km della Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato e 1 km di Madonna del Monte. Parte del cavidotto e la sottostazione rientrano nel buffer di 3 Km dal limite dell'ambito urbano di Salandra e della località Montagnola e all'interno del buffer di 5 km dal perimetro del centro storico; nei pressi dell'aerogeneratore FER-A6, in una zona in cui la viabilità di accesso alla torre interseca una particella appartenente anche in questo caso al demanio civico comunale (foglio 19 p.lla 52), benché non occupata da bosco, ma solo da un filare di alberi;

In relazione alle zone individuate come "aree di notevole interesse pubblico" è da annoverare come area più prossima al parco eolico la Riserva regionale "San Giuliano", la cui distanza dal sito di intervento risulta essere superiore ai 9 km in linea d'aria in riferimento agli aerogeneratori e superiore ai 4 km, sempre in linea d'aria, in riferimento alla sottostazione elettrica di connessione alla Rete; inoltre, si evince, sempre dalla Carta Forestale della Regione Basilicata che alcuni tratti dei cavidotti risultano attraversanti zone boscate (D.lgs n. 34/2018 Articoli n. 3 e 4).

[...] nei pressi dell'aerogeneratore FER-A6, in una zona in cui la viabilità di accesso alla torre interseca una particella appartenente anche in questo caso al demanio civico comunale (foglio 19 p.lla 52), benché non occupata da bosco, ma solo da un filare di alberi; [...].

##### RISCONTRO

Per quanto concerne le opere connesse e le infrastrutture si evidenzia che quest'ultime risultano:

- distanti da zone di interesse archeologico "ope legis" (art. 142, comma 1, lettera m del d.lgs. d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **cavidotto distante 1.000 m dal sito di "Madonna del Monte - BP142m 110"**;
- distanti da riserve regionali (art. 142, comma 1, lettera f del d.lgs. d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **sottostazione elettrica di connessione alla Rete distante oltre 4.000 m dalla riserva regionale di "San Giuliano - BP142f 015"**;
- in via del tutto minimale interferenti con aree boscate (art. 142, comma 1, lettera g del d.lgs. d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **piccolissima porzione della piazzola di montaggio e della viabilità di servizio, già esistente, all'aerogeneratore A5 da adeguare con passaggio del relativo cavidotto (figura 3 seguente).**

In via generale, l'interessamento delle superfici boscate o ad esse assimilabili durante l'esecuzione dai lavori è stato in ogni caso attentamente valutato. In particolare, nello SIA sono state quantificate dettagliatamente tutte le superfici boscate sovrapposte alle opere connesse e infrastrutture (es. parr.4.4.1, 4.4.4.3). Rispetto al totale della superficie boscata presente entro l'area interessata dall'impianto (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) l'incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile ossia pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio. Dell'interessamento delle superfici boscate da parte delle opere connesse e infrastrutture sono in ogni caso stati valutati gli effetti paesaggistici (par.5.6 dello SIA) e ambientali (par.5.4 dello SIA), ivi inclusi gli effetti sul grado di antropizzazione delle aree interessate e biopotenzialità ecologica nello stato di fatto, a conclusione dei lavori e a conclusione degli interventi di compensazione (par. 4.4.4.3 dello SIA). Tali interventi di compensazione sono stati

anche localizzati in due aree alternative, quelle migliori dal punto di vista ecologico-funzionale ("F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale"), nonché dettagliatamente quantificati ("F0302DR04A\_A.21 - Computo metrico estimativo", SpCat.5 "Mitigazioni"), in coerenza con il livello progettuale richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché con il d.lgs. 34/2018 e con la d.g.r. 412/2015. Gli interventi di cui sopra, si rendono necessari anche in virtù del vigente quadro normativo di settore, che subordina la trasformazione di boschi ad interventi compensativi su **superficie doppia** rispetto a quella interessata. A livello nazionale, la trasformazione del bosco è disciplinata dal d.lgs.34/2018, art.8, sulla base del quale la stessa non risulta aprioristicamente vietata, ma va subordinata ad una verifica di insussistenza di danno ambientale e paesaggistico e va adeguatamente compensata a cura e spese del proponente. A livello regionale, la D.G.R. 412/2015 definisce i criteri progettuali per la predisposizione di interventi di imboschimento/rimboschimento compensativo. Le informazioni su riportate sono disponibili anche nei seguenti elaborati: "F0302DR02A\_A.19.0 - Relazione paesaggistica", "F0302BT04A\_A.16.a.4.1 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli paesaggistici e storico-architettonici", "F0302BT05A\_A.16.a.4.2 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli naturalistici ed ambientali", "F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale", "F0302DT03A\_A.19.3 - Carta dei vincoli paesaggistici - Buffer 50 Htot", "F0302DT04A\_A.19.4 - Carta dei vincoli paesaggistici - Area parco". **Un'attenta valutazione degli elaborati progettuali dimostra la piena compatibilità del progetto, che non solo non danneggia le aree boscate già presenti, ma consente un aumento della superficie boscata a seguito della realizzazione dell'intervento;**

- in via del tutto minimale interferenti con il demanio civico comunale (art. 142, comma 1, lettera h del d.lgs. d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): **piccola striscia di pista di servizio all'areogeneratore A6 appartenente al demanio civico comunale che tuttavia non è occupata da bosco ma solo da un filare rado di alberi (figura 4 seguente).**




Figura 5: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A5)




Figura 6: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A6)

### 2.1.1 Aree sensibili, intervisibilità, cumulo

#### Impianto

##### PUNTI OGGETTO DI RISCONTRO

"2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili: [...];

- L'aerogeneratore FerA4 inoltre ricade in prossimità della strada provinciale Ferrandina-Salandra a meno di 100 m. dalla sede stradale (Regione Basilicata DGR 175/2017 "Approvazione Delle Linee Guida" Art. 5).;
  - Si rileva, inoltre, che [...] le previsioni di progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposte a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivateate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio lucano", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in forza di Regolamento VE n. 2020/1389 del 28 settembre 2020 [...];
- Per quanto riguarda l'interferenza visiva [...] le torri sono visibili da beni tutelati [...];

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame [...]"

##### RISCONTRO

Con riferimento agli aerogeneratori si evidenzia che:

- la valutazione sulla distanza tra l'aerogeneratore FER-A4 e la strada provinciale Ferrandina-Salandra risulta **del tutto errata**. Infatti, come evidenziato per esempio nel paragrafo 4.5.6 del quadro ambientale dello SIA (pag.120), l'aerogeneratore in questione si trova a 200 metri dalla SP ed in ogni caso a distanza compatibile con le analisi sugli effetti della rottura degli organi rotanti, secondo cui la gittata massima degli organi rotanti per gli aerogeneratori SG-155 è di 175 m (cfr elaborato F0302BR09A\_A.7 - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti). È il caso di ricordare che con Sentenza n.106 dello 05/06/2020 la Corte Costituzionale ha avuto modo di stabilire che l'imposizione in via generale di distanze minime da abitazioni e strade effettuata dalle Regioni, senza istruttoria e senza alcuna valutazione in concreto dei siti (come rilevato, ad esempio, per la l.r. 4/2019) viola i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. Da quanto sopra risulta assolutamente manifesto il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, che peraltro si limita a richiamare una insussistente violazione di provvedimenti inapplicabili al caso di specie;




Figura 7: Distanza dell'aerogeneratore FER-A4 dalla Strada Provinciale Ferrandina-Salandra su base CTR (Regione Basilicata, 2015)

- riguardo alle previsioni del progetto su aree a conduzione agricola sottoposti a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivetate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio Lucano", va evidenziato che:
  - La registrazione dell'"IGP Olio Lucano" è avvenuta in data 05.10.2020, ovvero successivamente alla presentazione del progetto al Ministero dell'Ambiente (risalente al 4.05.2020) come risulta dal certificato di registrazione disponibile su <https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/CERTIFICATO-OLIO-LUCANO-IGP.pdf>.
  - La zona geografica di produzione dell'Olio lucano IGP coincide con l'intero territorio della Regione Basilicata (<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/olio-lucano-igp-olio-evo/>), pertanto la generica collocazione di qualsiasi iniziativa nel territorio lucano non può di per sé risultare incoerente con le previsioni di cui al d.lgs. 387/2013, art. 12, comma 7, diversamente risulterebbe in contrasto con le citate linee guida di cui al d.m. 10.09.2010 e con il più generale principio di massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, più volte richiamato nella consolidata giurisprudenza in materia (es. C. Cost. 106/2020);
  - In fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla vocazione del territorio nei confronti dell'olivicoltura (e quindi si è tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.), tanto che la localizzazione degli aerogeneratori e delle opere connesse è stata effettuata in modo da ridurre il più possibile le interferenze con olivi. Si rappresenta, infatti, che l'impianto interessa solo marginalmente superfici occupate da oliveti e precisamente 2.100 m<sup>2</sup> (es. SIA – Quadro ambientale, par.4.4.1, pag. 49), pari al 2,77% dell'intera superficie utilizzata in fase di cantiere (ovvero una superficie pari allo 0,27% degli oliveti presenti nell'area interessata dall'impianto<sup>1</sup> e lo 0,005% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori). Peraltro, l'occupazione di parte dell'oliveto (piuttosto rado) in questione risulta solo temporanea e soggetta a ripristino a conclusione dei lavori. Inoltre, come specificato anche nello SIA – Quadro ambientale, par. 4.1.1. (pag.45), nell'individuazione della viabilità temporanea di collegamento tra FER-A2 e FER-A3 si è sfruttato il tracciato di una pista di servizio già utilizzata dai mezzi agricoli, ricucendo in tal modo l'interferenza reale a 2 piante (cfr immagine seguente).

<sup>1</sup> Elaborazioni condotte nel raggio di 620 metri dal poligono minimo convesso costruito sul layout dell'impianto sulla base della Carta della Natura (ISPRA, 2013).




Figura 8: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere nei pressi dell'aerogeneratore tra gli aerogeneratori FER-A2 e FER-A3 (SIA – Quadro Ambientale, par.4.4.1, pag.45)

In un sopralluogo effettuato successivamente alla presentazione del progetto (aprile 2021), nell'area interessata dall'aerogeneratore FER-A4 e dall'area di cantiere, è stata rilevata la presenza di un impianto di olivicoltura che aveva da pochi mesi sostituito il precedente seminativo e risultava ancora improduttivo. Lo stadio di sviluppo delle piante è in ogni caso tale da rendere agevoli le operazioni di espianto e reimpianto in altra area (per le piante in sovrapposizione con le opere connesse all'esercizio dell'impianto) o nella stessa area a fine lavori (per le piante in sovrapposizione con aree temporaneamente occupate durante gli stessi lavori).



Figura 9: Vista planimetrica e foto area interessata dall'aerogeneratore A4 e area di cantiere

Per quanto riguarda l'interferenza visiva, come riportato al paragrafo 5.6.3.3.1 dello SIA – Quadro ambientale, nel corso dei sopralluoghi sono stati individuati diversi punti di ripresa significativi dello stato attuale del paesaggio. Alcuni di questi sono stati utilizzati per la realizzazione di foto inserimenti; altri, in aggiunta ai punti di interesse paesaggistico individuati sul territorio, sono stati utilizzati anche per la valutazione dell'impatto paesaggistico dell'impianto in progetto.

Le immagini sono state scattate utilizzando il punto di vista più vicino all'occhio umano. In particolare, l'obiettivo della fotocamera è stato impostato su un valore equivalente ad una focale di circa 50 mm, tenendo conto di un *crop factor* di 1,5. Si riportano di seguito i fotoinserti effettuati.



Figura 10: Fotoinserto B – Ante e Post operam (Monastero di S. Domenico – lato nord - Ferrandina)



Figura 11: Fotoinserto C – Ante e Post operam (Monastero di S. Domenico – lato sud - Ferrandina)



Figura 12: Fotoinserto D – Ante e Post operam (Villa Comunale - Ferrandina)




Figura 13: Fotoinserimento E – Ante e Post operam (Palazzo d'Amato Cantorio - Ferrandina)




Figura 14: Fotoinserimento M – Ante e Post operam (Convento di S. Francesco – Grottole)




Figura 15: Fotoinserimento N – Ante e Post operam (Castello Sichinulfo – Grottole)

**L'analisi percettiva dello stato di progetto che ha tenuto in considerazione anche i beni tutelati richiamati dal parere della SABAPB, ha restituito incrementi del valore dell'indice di visibilità e percettibilità (VI) poco significativi ossia pari a 0,04 (+1.8%) passando da un valore medio del citato indice di 2,19 (stato di fatto) a un valore medio di 2,23 (stato di progetto).**

Con riferimento agli interventi collaterali a quello in esame, **con lo scopo di offrire agli Enti procedenti più strumenti di valutazione** (del tutto ignorati in fase istruttorio), **è stata affiancata un'ulteriore analisi di intervisibilità sviluppata tenendo in considerazione gli impianti eolici esistenti, autorizzati/in via di autorizzazione**. La visibilità legata all'impianto in progetto è stata determinata estraendo, sempre in ambiente GIS, le aree presenti all'interno del buffer di analisi dalle quali sono visibili i soli aerogeneratori di progetto, quelle in cui viene messa a confronto la visibilità degli aerogeneratori in progetto e di quelli esistenti/autorizzati/in via di autorizzazione e l'incremento dovuto ai soli aerogeneratori di progetto. **Tale analisi ha restituito incrementi di visibilità attribuibili ai soli aerogeneratori in progetto dell'ordine del 3%**. L'analisi si è basata esclusivamente su un criterio di intervisibilità del punto di massima altezza degli aerogeneratori (altezza al mozzo + lunghezza delle pale), mentre nel primo caso, l'analisi dell'impatto imputabile all'impianto proposto è stata effettuata tenendo conto anche della "percettibilità" degli aerogeneratori che, secondo una consolidata metodologia sviluppata dall'Università di Cagliari<sup>2</sup> e universalmente utilizzata negli studi di impatto ambientale dipende anche dalla distanza "aerogeneratori-punti di osservazione/ interesse"

<sup>2</sup> "L'impatto visivo degli impianti eolici" del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Cagliari

e dalla porzione di aerogeneratori effettivamente visibile dagli stessi punti di osservazione/interesse. **Le risultanze della sopra citata analisi (+ 3%) sono del tutto confrontabili con quelle restituite dalla precedente analisi (+1,8%) confermando la sostanziale irrilevanza dell'incremento della visibilità impiantistica.**




Figura 16 – Visibilità dei soli aerogeneratori di progetto (Fonte: Ns. elaborazioni su dati RSDI, 2017; Regione Basilicata, 2018)




Figura 17 – Confronto della visibilità teorica tra gli aerogeneratori in progetto e gli aerogeneratori esistenti/autorizzati/in via di autorizzazione (Fonte: Ns. elaborazioni su dati RSDI, 2017; Regione Basilicata, 2018)




Figura 18 – Incremento della visibilità teorica dovuto ai soli aerogeneratori in progetto (+3%) (Fonte: Ns. elaborazioni su dati RSDI, 2017; Regione Basilicata, 2018)

### Opere connesse e infrastrutture



### PUNTI OGGETTO DI RISCONTRO

"2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili: [...]"

- [...]Parte del cavidotto e la sottostazione rientrano nel buffer di 3 Km dal limite dell'ambito urbano di Salandra e della località Montagnola e all'interno del buffer di 5 km dal perimetro del centro storico;

### RISCONTRO

Con riferimento alle opere connesse e alle infrastrutture si evidenzia che:

- la presenza di parte del cavidotto e della SET all'interno del buffer di 3.000 m dal limite dell'ambito urbano del comune di Salandra e della località Montagnola e all'interno del buffer di 5 km dal perimetro del centro storico sono stati elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'impatto paesaggistico complessivo: dalle elaborazioni GIS e dai modelli di valutazione utilizzati è scaturita una bassa visibilità e percettibilità in virtù di impatti più che accettabili nei confronti delle componenti paesaggistiche più sensibili. Va evidenziato, inoltre, che la localizzazione della stazione elettrica di utenza, e di conseguenza il tracciato del cavidotto, è sostanzialmente imposta dal gestore della Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (TERNA S.p.A.) il quale nel caso di specie ha stabilito che la connessione dell'impianto debba essere realizzata nella stazione elettrica 380/150 kV di Garaguso **esistente e in esercizio**<sup>33</sup>. Peraltro, il cavidotto è completamente interrato e lo stato dei luoghi totalmente ripristinato al termine della fase di cantiere, pertanto non determina, in fase di esercizio, alcun impatto percettivo e paesaggistico. In virtù di ciò si rileva la palese irrilevanza della presenza di tali opere nei buffer sopra indicati, che tra l'altro si riferiscono all'impianto e non alle opere connesse.

<sup>33</sup> <https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/Terna--entra-in-esercizio-la-nuova-stazione-elettrica-di-Garaguso>

## 2.2 Beni architettonici

### Impianto

#### PUNTI DI RISCONTRO

"2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- il "Castello di Uggiano (Oggiano)" dichiarato di interesse particolarmente importante con D.M. 6 marzo 1971. a sud-est, in agro di Ferrandina, dal quale risultano le seguenti interferenze:
    - l'aerogeneratore FerA1 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.500 mt.;
    - l'aerogeneratore FerA2 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.200 mt.; l'aerogeneratore FerA3 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;
    - l'aerogeneratore FerA4 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;
    - l'aerogeneratore FerA5 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.800 mt.;
    - l'aerogeneratore FerA6 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.600 mt.;
  - la "Chiesetta dell'Annunziata" posta a ovest, in agro di Salandra, distante dalle torri A 1 e A6, circa 5.000 mt; l'area di vincolo di detto bene è interessato anche dall'attraversamento del cavidotto interrato;
    - "Palazzo Motta" e "Palazzo Spaziante" a Ovest, nel centro storico di Salandra, distanti dalla torre A6 circa 5.700 mt;
    - il "Convento di S. Francesco" a nord, nell'abitato di Grottole, distante dalla torre A2 circa 6.000 mt;
    - il "Castello del Malconsiglio" a est, nell'abitato di Miglionico, distante dalla torre A3 circa 9.000 mt;
    - gli aerogeneratori A1, A2 e A3 distano circa 7.500 dalle delimitazioni dei centri storici di Grottole e Miglionico.
- Tutti gli aerogeneratori, FerA1, FerA2, FerA3, FerA4, FerA5, FerA6, distano meno di 300 m. da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie da importanti masserie e "casini" che rappresentano non solo l'evolversi delle pratiche agricole aziendali, ma anche le fasi di sviluppo della ricca borghesia agraria della cittadina che proprio nel periodo della sua affermazione economica, agevolata dall'accaparramento dell'immenso patrimonio ecclesiastico e quindi a cavallo fra il XVIII e XIX secolo, realizzò o adeguò costruzioni già esistenti, arricchendole con elementi costruttivi e decorativi di pregio, per le quali è in corso il procedimento per il riconoscimento del particolare interesse culturale:
- "Casino Bitonti", "Masseria Murante" "Masseria Lo Bianco", "Casino Turrini", "Masseria San Nicola o Ciqueira", "Masseria La Parata", "Masseria Sant'Elia", "Casino S. Maria di Valenzano",

#### RISCONTRO

Anche riguardo alle interferenze con beni architettonici e monumentali il parere SABAPB si limita ad indicare, sic et simpliciter, la mera distanza dell'intervento dall'area quale elemento assoluto di impatto senza alcuna circoscrizione e argomentazione di quest'ultimo.

Come riportato al paragrafo 5.6.8.3 dello SIA – Quadro Ambientale è stata effettuata un'analisi percettiva dello stato di progetto tale da quantificare le relazioni tra gli aerogeneratori esistenti/autorizzati/in via di autorizzazione, gli aerogeneratori di progetto e i beni architettonici e monumentali circostanti e relativi centri storici, compresi quelli evidenziati nel parere rilasciato dalla SABAP la quale, vistone l'inequivocabile contenuto, non ha nemmeno potuto contestarne il contenuto e le conseguenti risultanze.

A tal fine, sono state effettuate tutte le elaborazioni necessarie al calcolo dell'indice di bersaglio e quindi degli indici H ed IAF (gli unici variabili in funzione del numero e della percepibilità degli aerogeneratori), al fine di valutare il potenziale effetto derivante dall'introduzione dell'impianto in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

In ambiente GIS, è stata presa in considerazione la porzione di aerogeneratore effettivamente visibile da ogni singolo punto di interesse e la relativa distanza in linea d'aria aggregandoli, come già detto, in cinque classi di sensibilità visiva (H) e infine in un indicatore univoco per singolo Pdl.

Si ricorda che per l'indice di sensibilità visiva, sono stati esclusi **(a costo di un impatto medio più elevato)** tutti i valori inferiori a 0,01, in modo da non tenere conto dei punti di interesse in cui non è visibile o è del tutto trascurabile la presenza di aerogeneratori sul territorio e che le valutazioni sono state effettuate assumendo come valore di soglia un numero di 50 aerogeneratori oltre il quale il nostro indice è sempre massimo.

Sulla base di tali premesse, è stato rilevato che:

- L'indice della sensibilità visiva H assume un valore medio (3) in corrispondenza delle zone nord e sud dell'impianto eolico EDP San Giovanni (ID 19 e 20, nel territorio di Ferrandina) e della Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato (ID 29, nel territorio di Salandra). Per tutti gli altri Pdl l'indice ha valore basso (2) o molto basso (1);
- L'IAF è pari a 5 (massimo affollamento) per diversi Pdl considerati tra cui il Palazzo Rago (ID 6) e il Palazzo Centola (ID 10) di Ferrandina, il Castello del Malconsiglio (ID 32) e il Palazzo Corleto di Miglionico (ID 34);
- L'indice di bersaglio per la maggior parte dei Pdl è basso, con un valore medio pari a 1,6, di poco superiore al valore medio dello stato di fatto (1,5).

**Tabella 1: Indice di bersaglio (B) cumulato, calcolato per i Pdl selezionati**

ID	Comune	Descrizione	Dist. media WTG (m)	Hvis media	Alfa	Classe H	WTG vis.%	Cl. IAF	Indice B (=H x IAF)
1	Ferrandina	Convento dei Cappuccini	12855	115	0,639	1	1,6	5	1
2	Ferrandina	Ex Ciminiera e Filanda Scorpione	12819	-	-	-	-	-	-
3	Ferrandina	Monastero di San Domenico - lato nord	13070	100	0,532	1	1,2	5	1
4	Ferrandina	Monastero di San Domenico - lato sud	13102	124	0,627	1	1,6	5	1
5	Ferrandina	Villa comunale	13088	112	0,824	1	2,0	3	1
6	Ferrandina	Palazzo Rago	13146	101	0,564	1	1,3	5	1
7	Ferrandina	Palazzo Lisanti	13107	67	0,418	1	0,7	4	1
8	Ferrandina	Palazzo Scorpione	13185	98	0,674	1	1,5	5	1
9	Ferrandina	Palazzo D'Amato Cantorio	13161	113	0,585	1	1,4	5	1
10	Ferrandina	Palazzo Centola	13167	131	0,697	1	1,8	5	1
11	Ferrandina	Ex Convento di Santa Chiara	13233	111	0,606	1	1,4	5	1
12	Ferrandina	Palazzo La Capra	13457	122	0,824	1	1,9	4	1
13	Ferrandina	Convento di San Francesco	13611	-	-	-	-	-	-
14	Ferrandina	Resti del Castello di Uggiano	11127	121	1,360	2	3,2	4	2
15	Ferrandina	SP Ferrandina - Stigliano loc. La Consolazione	12666	126	0,941	2	2,3	4	2
16	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Facinette	8750	95	0,926	1	1,9	5	1
17	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Ciqueira	7639	131	1,657	2	4,5	5	2
18	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Mass. Cupone	7300	132	1,967	2	5,7	5	2



ID	Comune	Descrizione	Dist. media WTG (m)	Hvis media	Alfa	Classe H	WTG vis. %	Cl. IAF	Indice B (=H x IAF)
19	Ferrandina	Impianto eolico EDP San Giovanni - area nord	7878	65	4,619	3	24,2	5	3
20	Ferrandina	Impianto eolico EDP San Giovanni - area sud	9195	105	5,854	3	13,7	4	3
21	Ferrandina	SS 407 - km 60	8379	60	0,525	2	0,8	4	2
22	Ferrandina	Palazzo Piccini - Lavecchia	13241	111	0,459	1	1,2	5	1
23	Salandra	Area arch. Madonna del Monte	6610	140	1,234	2	3,4	5	2
24	Salandra	Palazzo Motta	8920	119	1,488	2	3,8	4	2
25	Salandra	Palazzo Spaziante	8877	86	0,964	2	2,3	5	2
26	Salandra	Parco giochi	8833	80	1,015	2	2,2	5	2
27	Salandra	SS 407 - Salandra Scalo	5837	79	1,175	2	2,1	3	2
28	Salandra	Fraz. Montagnola	6789	121	1,144	2	2,8	5	2
29	Salandra	Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato	7939	130	3,312	3	7,7	1	1
30	Grottole	Convento di San Francesco	5486	97	0,945	2	2,0	5	2
31	Grottole	Castello Sichinulfo	5714	96	1,132	2	2,4	5	2
32	Miglionico	Castello del Malconsiglio	12489	141	0,716	1	1,9	5	1
33	Miglionico	Ex forno comunale in Via Trento	12354	99	0,480	1	0,9	3	1
34	Miglionico	Palazzo Corleto	12294	145	0,753	1	2,1	5	1
35	Miglionico	SP1 ex SS7	8916	111	0,683	1	1,6	5	1
36	Miglionico	Palazzo Di Gregorio	12559	115	0,494	1	1,2	5	1
<b>Media</b>									<b>1,6</b>

Tabella 2 - Indice di visibilità e percettibilità (VI) cumulata calcolata per i Pdl selezionati

ID	Comune	Descrizione	Indice P	Indice B	Indice F	Indice VI
1	Ferrandina	Convento dei Cappuccini	2,0	1,29	4	3
2	Ferrandina	Ex Ciminiera e Filanda Scorpione	1,5	-	4	-
3	Ferrandina	Monastero di San Domenico - lato nord	2,0	1,04	4	3
4	Ferrandina	Monastero di San Domenico - lato sud	2,0	1,23	4	3
5	Ferrandina	Villa comunale	1,5	1,32	3	2
6	Ferrandina	Palazzo Rago	1,5	1,29	2	2
7	Ferrandina	Palazzo Lisanti	1,5	1,00	2	2
8	Ferrandina	Palazzo Scorpione	1,5	1,22	2	2
9	Ferrandina	Palazzo D'Amato Cantorio	2,0	1,28	2	2
10	Ferrandina	Palazzo Centola	2,0	1,21	2	2
11	Ferrandina	Ex Convento di Santa Chiara	2,0	1,40	4	3
12	Ferrandina	Palazzo La Capra	1,5	1,14	2	2
13	Ferrandina	Convento di San Francesco	1,5	-	3	-
14	Ferrandina	Resti del Castello di Uggiano	2,0	1,75	1	2
15	Ferrandina	SP Ferrandina - Stigliano loc. La Consolazione	2,0	1,50	2	2
16	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Facinette	2,0	1,42	2	2
17	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Ciqueira	1,0	1,93	2	1
18	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Mass. Cupone	2,0	1,90	2	2
19	Ferrandina	Impianto eolico EDP San Giovanni - area nord	2,0	3,41	1	2
20	Ferrandina	Impianto eolico EDP San Giovanni - area sud	2,0	2,88	1	2
21	Ferrandina	SS 407 - km 60	1,0	1,50	2	1
22	Ferrandina	Palazzo Piccini - Lavecchia	2,0	1,16	2	2
23	Salandra	Area arch. Madonna del Monte	1,5	1,85	3	2
24	Salandra	Palazzo Motta	2,0	2,08	2	2
25	Salandra	Palazzo Spaziante	2,0	2,03	2	2
26	Salandra	Parco giochi	1,5	1,81	3	2
27	Salandra	SS 407 - Salandra Scalo	1,0	1,78	2	1
28	Salandra	Fraz. Montagnola	1,5	1,90	2	2
29	Salandra	Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato	1,5	1,00	3	2
30	Grottole	Convento di San Francesco	1,5	1,68	3	2
31	Grottole	Castello Sichinulfo	2,0	1,85	5	4
32	Miglionico	Castello del Malconsiglio	2,0	1,29	5	3
33	Miglionico	Ex forno comunale in Via Trento	1,5	1,00	3	2
34	Miglionico	Palazzo Corleto	1,5	1,30	3	2
35	Miglionico	SP1 ex SS7	2,0	1,28	2	2
36	Miglionico	Palazzo Di Gregorio	2,0	1,06	3	2
<b>Media indice di visibilità e percettibilità</b>						<b>2,23</b>

**Per quanto riguarda i beni di interesse storico-architettonico e monumentale, le elaborazioni condotte in ambiente GIS, ed in particolare il confronto tra stato di fatto e di progetto, evidenziano che nella quasi totalità dei casi l'inserimento dell'impianto sul territorio non comporta alcuna variazione dell'indice di visibilità e, ove lo si rilevi, il valore finale è comunque decisamente basso.**

- Rispetto alla distanza degli aerogeneratori dai fabbricati rurali (masserie e casini) per i quali si cita il procedimento per il riconoscimento del particolare interesse culturale (**peraltro senza alcun riferimento amministrativo alla procedura in atto**), si rileva quanto segue:
  - la giunta comunale di Ferrandina, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere "con urgenza a quanto occorrente per l'ottenimento della dichiarazione di interesse paesaggistico e storico-artistico dell'intero territorio di Montepiano, nonché delle masserie e cappelle in esso compresi", con propria deliberazione n. 128 del 17.11.2020, ovvero successivamente alla presentazione del progetto al Ministero dell'Ambiente (risalente al 4.05.2020);
  - nel semplice richiamo al procedimento per il riconoscimento del particolare interesse culturale, peraltro senza alcun riferimento amministrativo a quest'ultimo, non viene effettuata alcuna valutazione o fornita motivazione tali da rendere automaticamente ed aprioristicamente incompatibile la realizzazione dell'intervento con l'eventuale futura apposizione del vincolo storico-architettonico sulle masserie e le cappelle elencate;
  - al di là della non dimostrata incompatibilità tra l'eventuale interesse storico degli edifici circostanti e l'impianto in progetto, tutti gli aerogeneratori si trovano a ben più di 300 metri di distanza (cfr. immagine seguente), **risultando pertanto non veritiera l'affermazione della SABAPP.**




Figura 19: Localizzazione delle masserie, "casini" e cappelle per le quali il Comune di Ferrandina ha manifestato l'interesse al riconoscimento dell'interesse storico-architettonico ex d.lgs. 42/2004

## Opere connesse e infrastrutture

### PUNTI DI RISCONTRO

"2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili: [...]

un tratto del cavidotto si trova all'interno dei buffers di 3 km della Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato e 1 km di Madonna del Monte.

[...]

### RISCONTRO

Si richiamano le valutazioni effettuate al precedente paragrafo.

## 2.3 Beni archeologici

### Impianto

#### PUNTI DI RISCONTRO

" L'area dove andrebbe a localizzarsi l'impianto interessa alcuni dei comuni ( comuni di Ferrandina, Garaguso e San Mauro Forte) che costituiscono la chora metapontina interna, così come è definita nell'elenco delle aree non idonee dell'Allegato A della L.R. 54/2015. Il progetto tuttavia ricadrebbe nell'area subito esterna al poligono disegnato per la suddetta area non idonea. Tale comparto territoriale rappresenta, per utilizzare le parole della L. 54/1025, "un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo". [...]

#### RISCONTRO

#### Gli aerogeneratori non interferiscono con nessun bene di natura archeologica.

Le valutazioni del rischio archeologico sono state effettuate nell'ambito dell'elaborato F0302BR06A\_A.4.0 - Relazione archeologica. Sono stati presi in considerazione 34 siti di interesse archeologico.




Figura 20: carta archeologica

La valutazione del rischio, come si evidenzia nel citato elaborato archeologico, ha restituito un rischio basso eccetto in tre casi: ***"In nessun caso l'opera insiste su aree di dispersione, ma risulta marginale ai siti individuati, per cui in tre casi si è deciso di attribuire un rischio medio basso, cioè nei pressi dell'aerogeneratore 3 e lungo il cavidotto di accesso all'aerogeneratore 3 e lungo il cavidotto di accesso all'aerogeneratore 1. Nel resto dei casi si è attribuito un rischio basso."*** Si riporta di seguito la carta del rischio elaborata.




Figura 21: carta del rischio archeologico

### Opere connesse e infrastrutture

#### PUNTI DI RISCONTRO

" il cavidotto passerebbe a soli 450 mt dall'area archeologica di Madonna del Monte, vincolata ai sensi degli articoli 10 e 45 del D. Lgs. 42/2004, e interferirebbe nel tratto finale con il tratturo comunale San Mauro Forte -Salandra [...]

#### RISCONTRO

**Con riferimento al cavidotto, ricompreso nel buffer di 1 km dal sito archeologico "Madonna del Monte - BCA 110d e BCA 110i" si rileva che il tracciato di tale cavidotto interessa la viabilità esistente già asfaltata oltre ad essere interrato e quindi assolutamente non visibile dal suddetto bene vincolato. Analoga valutazione è da effettuarsi circa l'attraversamento del tratto finale di cavidotto, realizzato su strada asfaltata, quest'ultima interferente con il tratturo comunale di "San Mauro Forte – Salandra - BCT 189 nr 52 - MT).**




Figura 22: Punto di attraversamento del cavidotto esterno su strada interferente con il tratturo comunale "San Mauro Forte – Salandra - BCT\_189 nr 52 – MT"




Figura 23: Strada asfaltata esistente (ove realizzare il cavidotto interrato) interferente con il tratturo comunale "San Mauro Forte – Salandra - BCT\_189 nr 52 – MT"

Rispetto al cavidotto esterno si ribadisce quanto riportato nell'elaborato F0302BR06A\_A.4.0 - Relazione archeologica: "Per quanto concerne il cavidotto, tutta la superficie da esso interessata dal cavidotto risultata pesantemente antropizzata, e comunque la ricognizione non ha permesso l'individuazione di siti." Solo nel caso della sottostazione elettrica di connessione alla Rete sono stati individuati ciottoli di medie e piccole dimensioni e qualche frammento di laterizio molto fluitato oltre che a materiale di scarto; pertanto, solo a questa area si è attribuito un rischio medio-basso.

## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

### PUNTI DI RISCONTRO

"Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali [...]. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti e aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, si configura pertanto come un elemento di criticità del progetto.

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un elemento di disturbo nel contesto paesaggistico in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza. [...]"

### RISCONTRO

- Come già sopra evidenziato, l'analisi percettiva dello stato di progetto che ha tenuto in considerazione come punti di interesse anche i beni tutelati ai sensi della parte II del codice richiamati dal parere della SABAPB, ha restituito incrementi del valore dell'indice di visibilità e percettibilità (VI) poco significativi ossia pari a 0,04 (+1.8%).
- L'analisi di intervisibilità è stata condotta tenendo in considerazione gli impianti eolici esistenti, autorizzati/in via di autorizzazione. Tale analisi ha restituito incrementi di visibilità attribuibili ai soli aerogeneratori in progetto dell'ordine del 3%.
- Le valutazioni del rischio archeologico restituiscono un rischio basso eccetto in tre casi: "In nessun caso l'opera insiste su aree di dispersione, ma risulta marginale ai siti individuati, per cui in tre casi si è deciso di attribuire un rischio medio basso, cioè nei pressi dell'aerogeneratore 3 e lungo il cavidotto di accesso all'aerogeneratore 3 e lungo il cavidotto di accesso all'aerogeneratore 1. Nel resto dei casi si è attribuito un rischio basso." Per quanto concerne il cavidotto esterno, tutta la superficie da esso interessata è risultata, in molti casi, pesantemente antropizzata e comunque dalla ricognizione non è emersa la presenza di siti. Solo nel caso della sottostazione elettrica di connessione alla Rete sono stati individuati ciottoli di medie e piccole dimensioni e qualche frammento di laterizio molto fluitato oltre che a materiale di scarto; pertanto, solo a questa area si attribuisce un rischio medio-basso.
- Combinando un **alto valore paesaggistico del territorio**, calcolato per l'area compresa entro il buffer di 10 km dall'impianto, ed un **basso indice di visibilità e percettibilità**, il livello di impatto paesistico complessivo è risultato essere di livello **medio**, pari a **8**, ovvero poco al di sopra della soglia di rilevanza, ma ben al di sotto della soglia di tollerabilità. Ciò è vero anche in virtù del poco percepibile incremento imputabile all'impianto in progetto.

Tabella 3 - Valutazione dell'impatto paesaggistico complessivo del progetto.

Classe di sensibilità del sito	Grado di incidenza del progetto				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

L'alterazione del paesaggio dovuta all'impianto può ritenersi:

- dal punto di vista temporale, superiore a cinque anni, ma non permanente;
- localizzata entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori;
- di media incidenza nei confronti degli elementi paesaggistici maggiormente sensibili, ma più che accettabile in virtù del poco significativo incremento imputabile al solo impianto in progetto.

L'impatto paesaggistico complessivo è risultato **MEDIO**.

**In virtù di quanto sopra, risulta evidente che la bassa visibilità e percettibilità risultanti dalle elaborazioni GIS e dai modelli di valutazione utilizzati, siano tali da risultare quindi compatibili con il contesto di riferimento, in virtù di impatti più che accettabili nei confronti delle componenti paesaggistiche più sensibili.**

## PARERE DGABAP – SERVIZIO II (NOTA PROT. 950-I DEL 12.01-2022)

### PUNTI DI RISCONTRO

*"Considerato il seguente contributo istruttorio del Servizio di questa Direzione Generale espresso con nota prto. N. 950-I del 12.01.2021 [...]"*

#### RISCONTRO

**Si ribadiscono le motivazioni già sopra rappresentate circa le valutazioni di ordine archeologico (paragrafo 2.3).**

## **PARERE DGABAP – SERVIZIO V**

#### PUNTI DI RISCONTRO

*"Sotto il profilo archeologico [...]"*

*Sotto il profilo architettonico [...]"*

*Sotto il profilo paesaggistico [...]"*

#### RISCONTRO

**Sotto il profilo archeologico si ribadiscono le valutazioni già sopra esposte (paragrafo 2.3).**

**Sotto il profilo architettonico si ribadiscono le valutazioni già sopra esposte (paragrafo 2.2).**

**Sotto il profilo paesaggistico si ribadiscono le valutazioni già sopra esposte (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3).**

#### PUNTI DI RISCONTRO

*"Visto e considerato che per quanto attiene al quadro programmatico [...]"*

- *il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 (PST) [...]"*
- *il medesimo PST [...]"*
- *a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007 – 2013)"*
- *in questa visione [...]"*

*TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza [...]"*

*CONSIDERATO, inoltre, che dai risultati di una inchiesta [...]"*

*CONSIDERATO che,*

- *il principio secondo cui,*
- *nei nuovi scenari*

*CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "paesaggi rurali storici" [...]"*

*CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che dal "Primo rapporto sullo stato del Paesaggio Rurale" [...]"*

*CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali [...]"*

*CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività [...]"*

#### RISCONTRO

Sotto il profilo della coerenza pianificatoria, gli strumenti di pianificazione e relativi obiettivi (PST e PTR) citati a sostegno del turismo nazionale e regionale (quale volano di sviluppo in forza del paesaggio inteso in senso lato compreso quindi quello rurale e storico tale da costituire elemento attrattore strategico: non si comprende perché necessariamente in opposizione allo sviluppo energetico da fonti rinnovabili secondo la logica dell'"aut - aut" come se il settore turistico fosse avulso dal consumo energetico) risultano disarmonici, sotto il profilo temporale, con l'orizzonte sotteso all'intervento proposto (proiezione di esercizio 2023). La pianificazione nazionale citata (PST 2017 – 2022) costituisce infatti oggi un riferimento più di carattere meramente "consuntivo" (con l'anno 2022 si concludono i termini della citata pianificazione con contestuale verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti) che di valore "strategico".

Per quanto attiene invece alla pianificazione regionale citata (PTR - PO FESR 2007-2013), essa costituisce un riferimento assolutamente obsoleto dal momento che la stessa risulta superata dal PO FESR 2014-2020 e da quella, in fase di definizione, afferente al periodo 2021-2027. In linea generale ci si chiede come sia possibile verificare la coerenza di una proposta, intervento, progetto se quest'ultimo non viene collocato nei quadri programmatici di coerente orizzonte temporale risultando così, paradossalmente, già intrinsecamente incoerente.

Dal punto di vista della programmazione nazionale non può essere ignorato che il progetto proposto si inserisce nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC) i cui principali risultati attesi sono la riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Tale ultimo Piano costituisce lo strumento fondamentale per cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. **L'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema.**

In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. L'evoluzione della quota fonti rinnovabili rispetta la traiettoria indicativa di minimo delineata nell'articolo 4, lettera a, punto 2 del Regolamento Governance (figura 23). Si riporta di seguito la traiettoria di crescita fino al 2030 dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 (Fonte: GSE e RSE) per tutte le tipologie di fonti compresa quella eolica (figura 24).




Figura 24 - Traiettorie della quota FER complessiva [Fonte GSE e RSE]  
 dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030

Figura 25- Traiettorie di crescita

Non può essere ignorata la politica di coesione 2021-2027 ove assume rilevanza l'Accordo di Partenariato del 17 gennaio 2022 (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione) nell'ambito del quale vengono declinati gli obiettivi strategici di policy (OP) e relativi obiettivi specifici relativi ai fondi FSE plus, FESR ecc. Tra tali obiettivi di policy rientra anche l'obiettivo strategico siglato OP2 "Un Europa più verde" e relativi obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III riferiti alla "Energia" in coerenza con il sopra citato PNIEC.

Sempre sul fronte della programmazione nazionale si annovera anche il recente d.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, recante disposizioni sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 ed in particolare l'art. 20 del citato d.lgs. 199/2021 che disciplina l'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti e di fonti rinnovabili. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Sul fronte della programmazione regionale merita di essere menzionato il recentissimo Piano Strategico Regionale (PSR) 2021 -2030 approvato con l.r. 1 del 11.02.2022 (b.u.r. n. 8 del 11.02.2022) ove si affronta la questione ambientale che è destinata ad acquisire rilevanza in Basilicata nei prossimi anni perché gli orientamenti alla transizione ecologica ed energetica (Green Deal), contenuti nella nuova programmazione europea e nazionale, avranno necessariamente effetti in Basilicata.

Appare chiaro ed evidente che il tema del cambiamento energetico (fonti rinnovabili) e quello della tutela del paesaggio, devono essere affrontati con la logica della sintesi e non necessariamente dell'analisi contrapposta ma attraverso una valutazione ampia degli interessi coinvolti e segnatamente di bilanciamento (cfr. Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2021 n. 2983).

#### PUNTI DI RISCONTRO

"CONSIDERATO che con D.M. 10-9.2010 [...];  
 CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" [...];  
 CONSIDERATO che, a tal fine [...];  
 TENUTO CONTO che il "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico" [...];  
 CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende [...];  
 CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi [...];  
 RILEVATO, inoltre, che [...] potenza in totale superiore a quella prevista dal [...] (PIEAR) [...];  
 CONSIDERATO e VALUTATO che [...];

#### RISCONTRO

In linea generale si fa rilevare che la logica localizzativa del progetto in questione ha avuto come fine ultimo quello di non interferire con aree oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) come individuate dal PPR nonché di minimizzare le interferenze con le aree previste dal d.m. 10.09.2010 (e ss.mm.ii.) e dalla d.g.r. 903/2015 (e ss.mm.ii.) e l.r. 54/2015 (e ss.mm.ii.). Quanto affermato trova riscontro nelle soluzioni progettuali adottate, come declinate nella documentazione tecnica agli atti del procedimento di PUA (art. 27 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), dalle quali si evince:

- l'assenza di qualsiasi interferenza degli aerogeneratori con aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) come ricognite dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);



- la parziale e minimizzata interferenza delle opere connesse e infrastrutturali con le sopra citate aree oggetto di tutela oltre che la parziale e minimizzata interferenza dell'intervento con aree previste dal d.m. 10.09.2010 (e ss.mm.ii.) e dalla d.g.r. 903/2015 (e ss.mm.ii.) e l.r. 54/2015 (e ss.mm.ii.) . Ciò nonostante, le elaborazioni GIS e i modelli di valutazione adottati hanno restituito indici di visibilità e percettibilità comunque compatibili con il contesto territoriale di riferimento.

## CONCLUSIONI

### PUNTI DI RISCONTRO

*Per tutto quanto sopra visto [...] questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo [...].*

### RISCONTRO

**In conclusione, ai fini anche delle valutazioni di cui all'art. 30 del d.l. 77/2021 (convertito in legge con modifiche con l. 108/2021), come si evince dallo SIA e dalla relativa documentazione tecnica agli atti del procedimento di PUA di cui all'art. 27 del d.lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii.), la logica localizzativa del progetto in questione ha avuto come fine ultimo quello di non interferire con aree oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) nonché di minimizzare le interferenze con le aree previste dal d.m. 10.09.2010 e dalla d.g.r. 903/2015 e l.r. 54/2015 (e ss.mm.ii.). Quanto sopra ha consentito:**

- **l'assenza di qualsiasi interferenza degli aerogeneratori con aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (e ss.mm.ii.) come ricognite dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);**
- **la parziale e minimizzata interferenza delle opere connesse e infrastrutturali con le sopra citate aree oggetto di tutela oltre che la parziale e minimizzata interferenza dell'intervento con aree previste dal d.m. 10.09.2010 (e ss.mm.ii.) e dalla d.g.r. 903/2015 (e ss.mm.ii.) e l.r. 54/2015 (e ss.mm.ii.). Ciò nonostante, le elaborazioni GIS e i modelli di valutazione adottati hanno restituito indici di visibilità e percettibilità del tutto compatibili con il contesto territoriale di riferimento.**